

2. Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che esso adotta per l'applicazione della presente direttiva.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 23

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 21 dicembre 1973)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 209,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Comunità concede aiuti alimentari ai paesi in via di sviluppo o vittime di calamità, assumendo a proprio carico il finanziamento necessario;

considerando che in virtù delle attuali disposizioni regolamentari, queste spese sono finanziate in modo variabile secondo i prodotti e secondo le condizioni, totalmente a carico del capitolo 90 del bilancio generale delle Comunità intitolato «Spese per aiuto alimentare», o a carico della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, ovvero parzialmente a carico di entrambi;

considerando che questa situazione impedisce di far apparire chiaramente il costo della politica comune dei mercati nei settori interessati e quello della politica di aiuto alimentare; che inoltre essa rende difficile la gestione degli stanziamenti poiché le spese sono da imputare talora alla sezione garanzia del FEAOG, talora al capitolo 90 del bilancio, e talora in parte all'una e in parte all'altro;

considerando che è opportuno, quindi, armonizzare nei diversi settori le condizioni del finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare, e, in seguito, modificare l'attuale regolamentazione lasciando, in deroga al regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) 1788/72⁽²⁾, in

particolare in deroga agli articoli 1 e 3, a carico del FEAOG le spese corrispondenti alla differenza tra i prezzi interni alla Comunità e i corsi mondiali e, a carico del suddetto capitolo 90, le spese diverse da quelle finanziate dal FEAOG;

considerando che le presenti disposizioni saranno applicabili alle spese relative alle forniture a titolo di aiuto alimentare effettuate in applicazione di convenzioni, accordi, o regolamenti del Consiglio, adottati dopo il 30 novembre 1973;

considerando che è pretanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2306/73 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2681/72⁽⁴⁾, in modo che le disposizioni in esso contenute siano applicabili soltanto per le consegne effettuate nel quadro di convenzioni o accordi già decisi;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle azioni comunitarie di aiuto alimentare, è opportuno mantenere per le spese imputabili al capitolo 90 del bilancio, un sistema di anticipi sul tipo di quello attuato dal FEAOG;

considerando che è opportuno prevedere, se necessario, l'elaborazione, da parte della Commissione, di modalità di applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le spese determinate dalle operazioni di fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare, effet-

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 12.

tuate in applicazione di regolamenti del Consiglio adottati dopo il 30 novembre 1973 o di convenzioni e accordi conclusi dal Consiglio dopo detta data, formano oggetto di un finanziamento comunitario e sono imputabili, in deroga al regolamento (CEE) n. 729/70, in parte al FEAOG, sezione garanzia e in parte al capitolo 90 «Spese per aiuto alimentare» del bilancio delle Comunità europee.

Queste spese comprendono il valore della merce, nonché le spese concernenti le diverse fasi di esecuzione che sarebbero a carico della Comunità in virtù delle disposizioni relative alle dette forniture, ad esclusione tuttavia delle spese amministrative.

Articolo 2

1. È imputabile al FEAOG, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondente a restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi ad esclusione delle restituzioni per destinazioni particolari.

2. È imputabile al capitolo 90 «Spese per aiuto alimentare» del bilancio delle Comunità europee la frazione delle spese di cui all'articolo 1 che non sia coperta dal paragrafo precedente.

Articolo 3

1. Gli Stati membri designano i servizi e gli organismi da essi autorizzati al pagamento delle spese di cui al presente regolamento. Essi comunicano al più presto possibile alla Commissione, qualora tale comunicazione non sia stata ancora fatta, le informazioni relative soprattutto allo statuto di detti servizi ed organismi, alle condizioni amministrative e contabili del loro funzionamento, nonché, annualmente, qualsiasi relazione o parte di relazione elaborata da essi o dai servizi competenti di controllo su tali spese.

2. Per queste spese, la Commissione, previa consultazione del Comitato previsto dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 729/70

— decide di accordare, periodicamente e su loro richiesta, degli anticipi agli Stati membri interessati;

— procede alla liquidazione dei conti degli Stati membri sulla base dei documenti giustificativi che essi le avranno trasmesso.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 2306/70 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, comma i) è completato inserendo dopo il termine «Consiglio» il testo seguente:

«adottati prima del 1° dicembre 1973 e»

2. Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1, comma i) è completato inserendo dopo il termine «Consiglio» il testo seguente:

«adottati prima del 1° dicembre 1973 e»

Articolo 5

Le disposizioni degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 sono applicabili per analogia alle spese previste dal presente regolamento.

Articolo 6

Le modalità di applicazione del presente regolamento vengono stabilite, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

I suoi effetti decorrono dal 1° dicembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.